



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VALENTE, CUCCA, D'ALFONSO, D'ARIENZO,
FEDELI, GIACOBBE, MALPEZZI e RAMPI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2018

Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle società di capitali, cooperative e consortili

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Tutte le società a responsabilità limitata (Srl), le società per azioni (SpA), le società in accomandita per azioni (SApA), le società cooperative (Sooc. Coop.) e le società consortili che anche solo in uno degli ultimi tre esercizi abbiano riportato un totale dell'attivo dello stato patrimoniale non inferiore a 4.400.000 euro, o ricavi delle vendite e delle prestazioni non inferiori ad 8.800.000 euro, nonché le società che controllino ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile una o più Srl, SpA, SApA, Sooc. Coop. e società consortili che superino i predetti limiti, approvano con delibera del consiglio di amministrazione, dell'organo amministrativo o dell'assemblea dei soci il modello di organizzazione e gestione di cui al presente decreto e nominano l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), depositando presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza la delibera consiliare o la decisione dell'organo amministrativo o la delibera assembleare di approvazione del modello di organizzazione e gestione e di nomina dell'organismo di vigilanza ai sensi del presente comma entro dieci giorni dall'adozione della stessa».

Art. 2.

(Sanzioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, che non ottemperano all'obbligo di deposito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza della delibera consiliare, della decisione dell'organo amministrativo o della delibera assembleare di approvazione del modello di organizzazione e gestione di cui al decreto medesimo sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa di 200.000 euro. La medesima sanzione si applica nei casi in cui le predette società non provvedono alla nomina dell'organismo di vigilanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo n. 231 del 2001.

2. La sanzione amministrativa è applicata alla società per ciascun anno solare in cui permane l'inosservanza degli obblighi di cui al comma 1.

3. Nei casi di deposito tardivo della delibera di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, le società sono condannate al pagamento di una sanzione amministrativa di 50.000 euro.

4. Le sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo sono versate sul Fondo Unico Giustizia in conformità alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 3.

(Norme transitorie)

1. Al fine di consentire l'adeguamento alle disposizioni di cui alla presente legge,

le sanzioni amministrative di cui all'articolo 2 sono applicate a decorrere dal 30 ottobre 2019.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00